

Scheda 20 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della “presenza” nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli Allegati I e II della direttiva stessa, nonché della “comparsa”, in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la “comparsa” nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di “comparsa”, con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata dir. 2000/29/CE, che fa obbligo agli Stati di notificare la “comparsa” sul loro territorio di fitopatologie non considerate negli allegati alla direttiva stessa (vedi sopra). In proposito, la Commissione specifica che la “comparsa” deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propaghino ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, anche in riferimento alle ipotesi di “comparsa” come sopra descritte, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. “zone protette” da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni “ufficiali” sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti le ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o contenere la diffusione di organismi nocivi.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 21 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Scheda 22 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ex art. 258 del TFUE.

"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE e nel Regolamento n. 111/2005/CE, in quanto il legislatore italiano non avrebbe ancora adottato i provvedimenti sanzionatori richiesti dalle stesse disposizioni. Il primo regolamento citato, n. 273/2004/CE, dispone in materia di "precursori di droghe", intendendosi per tali alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La disciplina contenuta in tale regolamento, pertanto, è rivolta a scongiurare che le sostanze predette vengano impiegate per la finalità illegale come sopra descritta. L'art. 12 del regolamento in questione, quindi, fa carico ad ogni Stato membro di introdurre, nel proprio ordinamento interno, un adeguato sistema di sanzioni a conforto della normativa contenuta nel regolamento medesimo, in modo che il rispetto delle prescrizioni in esso contenute venga maggiormente garantito. L'art. 16, peraltro, stabilisce che le sanzioni adottate dal legislatore interno vengano comunicate alla Commissione. D'altra parte, il regolamento n. 111/2005/CE reca una disciplina concernente il commercio dei precursori di droga tra l'Unione europea ed i paesi terzi, stabilendo che tutte le importazioni (comprese quelle oggetto di trasbordo), le esportazioni e le attività intermedie, aventi ad oggetto dette sostanze, debbono essere documentate dagli operatori, con l'ulteriore precisazione che i precursori di droghe debbano essere indicati come tali. Si dispone altresì, nel regolamento in questione, che gli operatori esercenti le attività predette debbano essere muniti di apposita licenza ed essere registrati. L'art. 31 dello stesso regolamento prevede, quindi, che ciascuno Stato della UE introduca, nel diritto interno, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per colpire efficacemente i trasgressori delle norme recate dal regolamento medesimo. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005. Attualmente risulta che, con l'art. 45 della legge n. 96 del 4/6/2010, il governo italiano ha ricevuto apposita delega per emanare uno o più decreti legislativi in attuazione dei regolamenti sopra menzionati, con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie nei confronti del commercio di precursori di droghe. A tutt'oggi non si registra l'avvenuta adozione di tali decreti.

Stato della Procedura

Il 29/7/10 la Corte di Giustizia, nella causa C-19/10, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art.258 TFUE

Impatto finanziario

La procedura inciderebbe sul bilancio pubblico in modo positivo, in quanto l'introduzione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti comunitari, in adeguamento alle richieste europee, determinerebbe l'aumento degli introiti erariali.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0682	Mancata attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/0679	Mancata attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/0524	Mancata attuazione della direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/0122	Mancato recepimento della direttiva 2009/5/CE relativa alle norme minime per l'applicazione del Reg. 3820/85 e 3821/CEE sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2010/0121	Mancato recepimento della direttiva 2009/4/CE relativa alle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni tachigrafi, che modifica la dir. 2006/22/CE.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 6 2010/0117	Mancato recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2009/0374	Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2009/0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 11 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0682 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno, entro il 19 luglio 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti i provvedimenti adeguati alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che questa non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2009/0131/CE con il D.Lgs n. 191 dell' 8 ottobre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0679 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

A norma dell’art. 38 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento entro il 19 luglio 2010, nell’ambito del diritto nazionale, delle disposizioni della direttiva stessa come menzionate nello stesso art. 38, 1° comma.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che, quindi, ad oggi, la direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/57/CE con D. Lgs n. 191 dell’8 ottobre 2010

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.